

**Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — ART. 63 CGS – GIUDIZIO RESCINDENTE – GIUDIZIO RESCISSORIO – DISTINZIONE

**Descrizione**

Il giudizio per revocazione (e quello per revisione) si articola in due distinte fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione (o revisione) consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione (o revisione), la decisione viene “revocata” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a non consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora questo già risulti all'evidenza inutile perché i nuovi elementi, per come prospettati, appaiono inconferenti o inidonei, per il loro contenuto, ad intaccare la tenuta del compendio probatorio originario.

**Stagione Sportiva**

2023-2024

**Numero**

n. 13/CFA/2023-2024/A

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Giordano

**Riferimenti normativi**

art. 63 CGS